

34291/22

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

LORENZO ORILIA

- Presidente -

ANTONIO SCARPA

- Consigliere -

ROSSANA GIANNACCARI

- Consigliere -

GIUSEPPE DONGIACOMO

- Rel.Consigliere - R.G.N. 32108/2021

CHIARA BESSO MARCHEIS

- Consigliere -

Oggetto

PRESTAZIONE
D'OPERA
PROFESSIONALE

Ud. 20/10/2022 - CC

Rep.

Rep.

Govu R.R.J.

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32108/2021 proposto da:

(omissis) , rappresentata e difesa da sé medesima e
dall'Avvocato (omissis) per procura in calce al
ricorso;

- ricorrente -

contro

(omissis) , rappresentato e difeso dall'Avvocato
(omissis) per procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso ORDINANZA del TRIBUNALE DI LATINA depositata il
28/10/2021;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE
DONGIACOMO nell'adunanza in camera di consiglio del
20/10/2022.

FATTI DI CAUSA

1.1. Il tribunale, con l'ordinanza in epigrafe, resa in
composizione collegiale a norma degli artt. 702 *bis* c.p.c. e 14
del d.lgs. n. 150 del 2011, ha revocato il decreto ingiuntivo con
il quale, in data 31/10/2020, aveva ingiunto a (omissis) di
pagare la somma di €. 35.687,63 in favore dell'avv. (omissis)

9663
22

D

a titolo di compensi professionali, ed ha, invece, condannato l'opponente al pagamento della minor somma di €. 12.287,16, oltre agli interessi legali e, nella misura di un terzo, alle spese di lite.

1.2. Il tribunale, in particolare, dopo aver premesso che:

- la trattazione dell'istanza di liquidazione dei compensi per le prestazioni rese in materia giudiziale penale congiuntamente a quella relativa alle prestazioni giudiziali civili risponde ad un'esigenza di celerità e di speditezza del procedimento;
- l'attività professionale oggetto del giudizio risulta dalla documentazione prodotta e non è stata contestata dall'opponente e deve, pertanto, ritenersi provata;
- la quantificazione dei compensi maturati deve essere svolta secondo i parametri introdotti con d.m. n. 55/2014, trattandosi di attività professionale non ancora completata al momento della sua entrata in vigore;
- il giudice, quando provvede alla liquidazione delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio ai sensi degli artt. 28 e 29 della l. n. 794/1942, non è vincolato al parere di congruità espresso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ma, qualora se ne discosti, solo ad indicare, sia pur sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non è dovuto oppure è dovuto in misura ridotta;
- la liquidazione dei compensi, tutti cadenti sotto la vigenza del d.m. n. 55 cit., costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione; ha ritenuto che i compensi spettanti all'avv. (omissis) dovevano essere così determinati: a) per il giudizio di separazione (R.G. n. 341/2015), applicando i parametri minimi dello scaglione di valore "indeterminabile-complessità bassa", in ragione della peculiarità della materia trattata, caratterizzata da assenza di questioni

giuridiche complesse o contrasti giurisprudenziali, ed escludendo il compenso per la fase introduttiva del giudizio, posto che la ricorrente era subentrata ad altro difensore nella pendenza del giudizio; b) per il giudizio di divorzio (R.G. n. 6538/2016), applicando i parametri minimi del medesimo scaglione di valore "*indeterminabile-complessità bassa*", tenuto conto della durata del giudizio, conclusosi in due anni e con la celebrazione di un numero non rilevante di udienze; c) per il giudizio d'appello (R.G. n. 8632/2018), assumendo quale parametro la somma liquidata nella sentenza resa dalla corte d'appello il 5/6/2020, che è elemento di convincimento utile per la quantificazione del compenso; d) per il giudizio penale svoltosi dinanzi al tribunale di Locri, applicando i parametri minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della semplicità della questione trattata e della breve durata del mandato, a fronte della rinuncia al mandato da parte dell'avv. ^(omissis) prima della fase decisionale, per la quale, pertanto, non è dovuto alcun compenso; e) per i giudizi penali svoltisi innanzi al tribunale di Perugia (R.G. n. 5528/2016 e n. 2523/2017), avendo riguardo ai parametri minimi "*fase indagini preliminari*" e "*fase GIP*", tenuto conto della brevità della durata dei procedimenti in questione e della semplicità delle memorie difensive redatte.

1.3. Il tribunale, pertanto, quantificato il compenso professionale complessivamente maturato nell'importo complessivo di €. 18.140,00, oltre oneri, e detratte le somme già corrisposte, pari ad €. 5.852,84, ha condannato l'opponente al pagamento, in favore dell'avv. ^(omissis), della residua somma di €. 12.287,16, oltre agli interessi legali e, nella misura di un terzo, alle spese di lite, che ha compensato per i residui due terzi in ragione del "*parziale accoglimento*" dell'opposizione.



1.4. (omissis) , con ricorso notificato in data 27/12/2021, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione dell'ordinanza.

1.5. (omissis) ha resistito con controricorso notificato il 4/2/2022.

1.6. La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 13 della l. n. 247/2012 e del d.m. n. 55/2014 e l'omessa valutazione dell'attività difensiva espletata dalla stessa nell'esercizio del mandato conferitole dal cliente, ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha adottato, ai fini della liquidazione dei compensi maturati, i parametri minimi in ragione della breve durata dei giudizi, della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di questioni giuridiche rilevanti, omettendo, tuttavia, di considerare l'attività professionale, articolata e capillare, complessivamente espletata per la difesa degli interessi del cliente, che ne ha, in conseguenza, ricevuto, per l'esito vittorioso dei giudizi in questione, un notevole vantaggio sia di carattere patrimoniale, sia di carattere affettivo e d'immagine. La liquidazione del compenso al professionista, ha osservato la ricorrente, dev'essere, in effetti, quantificata valutando tutte le attività svolte, anche in sede stragiudiziale, con possibilità di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, con coacervo del risultato ottenuto.

2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale, ai fini della liquidazione dei compensi nel



giudizio di separazione, ha omesso di considerare la complessità della vicenda e l'impegno personale profuso dal difensore nell'espletamento del mandato, avendo, in particolare, trascurato di valutare, per ciò che riguarda il giudizio di separazione: - lo studio del copioso carteggio consegnato dal cliente al momento del conferimento dell'incarico; - la redazione della comparsa di costituzione di nuovo difensore con istanza di nomina di curatore speciale per la minore; - l'espletamento della prova delegata innanzi al tribunale di Locri; - l'elevato numero di udienze celebrate dal momento dell'assunzione dell'incarico fino alla decisione; - lo svolgimento di due sub-procedimenti, uno volto alla nomina di un curatore speciale per la minore e l'altro alla revoca dell'ammonimento delle parti ex art. 709 *ter* c.p.c.; - la redazione di due comparse conclusionali e di due memorie di replica a seguito della rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'analisi di una prova atipica costituita da un *dvd*.

2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione del d.m. n. 55/2014, ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale, in ordine al giudizio di divorzio, ha ritenuto di liquidare il compenso dovuto con riguardo ai parametri minimi in ragione della breve durata del giudizio, conclusosi in due anni e con la celebrazione di un numero non rilevante di udienze, senza, tuttavia, considerare né i risultati raggiunti in favore del suo assistito, il quale ha immediatamente ottenuto "*la libertà di status*", la revoca del contributo economico in favore della controparte ed il diritto alla ripetizione di quanto versato fino al passaggio in giudicato della sentenza divorzile sullo *status*, né il pacifico pagamento della fattura in acconto, nella quale le ragioni creditorie della professionista erano state parzialmente soddisfatte senza alcuna contestazione.

2.4. Con il quarto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione di legge in relazione al difetto di costituzione dell'organo giudicante, sia riguardo alla ordinanza di provvisoria esecutorietà che alla trattazione del giudice di prime cure in assenza di collegio e delega alla trattazione al solo giudice relatore, ha, per quanto è dato comprendere, censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale: - ha provveduto alla liquidazione del compenso maturato nel giudizio d'appello RG n. 8632/2018 senza tener conto dei risultati raggiunti e dell'opera svolta dalla professionista, che si è esplicitata attraverso la proposizione di un appello incidentale e di un'istanza di modifica in corso di causa per circostanze sopravvenute con richiesta di mantenimento diretto della figlia minore; - ha provveduto alla determinazione, con l'adozione dei parametri minimi, del compenso maturato nel giudizio penale innanzi al tribunale di Locri in ragione della semplicità della vicenda trattata, senza considerare che, in realtà, la questione trattata ha avuto ad oggetto un'annosa *querelle* giurisprudenziale essendo controverso se il potenziale danneggiato, in ragione della pendenza del giudizio nel quale era stata resa la falsa testimonianza, fosse legittimato, o meno, a costituirsi parte civile.

3.1. La Corte, intanto, esclude ogni rilievo al fatto che l'ordinanza impugnata ha erroneamente ritenuto di trattare, nelle forme previste dall'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, tanto la domanda di liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali civili, quanto la domanda di liquidazione dei compensi per le prestazioni rese in materia giudiziale penale. Se, in effetti, è vero che l'art. 14 del d.lgs. n. 150 cit. prevede che il procedimento sommario speciale ivi previsto si applica esclusivamente alle controversie di cui all'art. 28 della l. n. 794



del 1942, che attiene ai soli compensi per prestazioni giudiziali in materia civile (Cass. n. 6817 del 2021), e che tale procedimento (compresa la decisione da parte del tribunale in composizione collegiale ma con ordinanza non suscettibile di appello: art. 14, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 150 cit.) non è, quindi, applicabile alle domande aventi ad oggetto i compensi in materia penale, anche se chiesti cumulativamente a quelli civili nello stesso giudizio (in tali ipotesi, il rito ordinario di cognizione, che è il solo consentito per le prestazioni penali, prevale, per ragioni di connessione, su quello speciale, ed il procedimento va definito con sentenza, soggetta all'appello: Cass. n. 19025 del 2016), è anche vero, però, che la conseguente nullità dell'ordinanza assunta si converte, secondo le regole generali, e cioè a norma dell'art. 161, comma 1°, c.p.c. (cui rinvia l'art. 50 *quater* c.p.c. per il caso d'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratico del tribunale), in motivo d'impugnazione, che, tuttavia, nel caso in esame, la ricorrente, come visto, non ha fatto valere con la dovuta specificità. D'altra parte, com'è noto, l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato, con ciò venendo soddisfatte le medesime esigenze di tutela salvaguardate dal c.d. principio dell'apparenza, in riferimento alla qualificazione dell'azione (giusta od errata che sia) effettuata dal giudice (Cass. n. 20811 del 2010; Cass. n. 2948 del 2015), tanto più se, come nel caso in esame, la forma adottata dal giudice sia stata il frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento (cfr. Cass. SU n. 390 del 2011).

3.2. Ciò premesso, la Corte ritiene che i motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. La ricorrente, invero, pur invocando la violazione di norme di legge, ha, in sostanza, lamentato la valutazione, asseritamente erronea, che il tribunale ha fatto delle prove raccolte in giudizio, lì dove, in particolare, i giudici di merito, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno, per un verso, individuato le prestazioni professionali rese in diversi giudizi dall'avv. (omissis) e, per altro verso, determinato, per ciascuna di esse, i compensi conseguentemente maturate dalla stessa con riguardo, nei diversi scaglioni di riferimento, ai valori minimi. Così facendo, però, la ricorrente incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come stabilito dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'averne del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici controversi, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero senz'altro determinato un esito diverso (e alla parte ricorrente più favorevole) della controversia, rimanendo, per contro, estranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1° e 2°, c.p.c., in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova.



3.3. L'omesso esame di elementi istruttori non dà luogo, pertanto, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora gli accadimenti fattuali rilevanti in causa, quali fatti costitutivi del diritto azionato ovvero fatti estintivi, modificativi ovvero impeditivi dello stesso, siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. SU n. 8053 del 2014; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.). La valutazione delle prove, al pari della scelta, tra le varie emergenze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 16467 del 2017).

3.4. Il compito di questa Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto

nella motivazione del provvedimento impugnato in ordine all'accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).

3.5. Il tribunale, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha ritenuto - prendendo così in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domanda proposta (e cioè l'effettiva esecuzione delle prestazioni professionali giudiziali dedotte dall'avv. ^(omissis) a sostegno della domanda di pagamento del compenso conseguentemente maturato e la complessità delle stesse in relazione ai procedimenti in cui sono state svolte) e indicando le ragioni del convincimento espresso in ordine agli stessi in modo nient'affatto apparente, perplesso o contraddittorio - per un verso, che la professionista aveva eseguito le prestazioni oggetto dei mandati ad essa conferiti dal cliente e, per altro verso, che tali prestazioni dovevano essere liquidate, in ragione della durata dei procedimenti in questione e della complessità delle questioni trattate, applicando i parametri minimi dello scaglione (incontestatamente) ritenuto applicabile, e cioè quello corrispondente alle cause di valore "indeterminabile-complessità bassa".

3.6. Ed una volta affermato, in fatto, come il tribunale ha ritenuto senza che tale apprezzamento sia stato utilmente censurato (nell'unico modo possibile, e cioè, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., e cioè per aver del tutto omesso l'esame di una o più circostanze decisive la cui effettiva risultanza dagli atti del processo sia stata specificamente esposta in ricorso), che le prestazioni professionali eseguite dall'avv. ^(omissis) erano caratterizzate da una non particolare complessità né da un prolungato svolgimento nel tempo (a nulla, per contro, rilevando

- una volta che tali fatti, in quanto rilevanti ai fini del giudizio, sono stati comunque esaminati dal giudice di merito - che, a dire della ricorrente, le prove raccolte in giudizio avrebbero deposto, in tutto o in parte, in senso contrario: cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014), non si presta, evidentemente, a censure in diritto la decisione che, sul punto, il tribunale ha, di conseguenza, assunto, e cioè che le stesse dovevano essere liquidate, nell'ambito dello scaglione applicabile, avendo, appunto, riguardo ai parametri minimi.

3.4. Questa Corte ha, in effetti, ripetutamente affermato che: - l'art. 2233 c.c., nella parte in cui dispone che in mancanza di accordo tra le parti il compenso è determinato dal giudice in base alle tariffe, attribuisce un potere discrezionale al giudice che, se motivato (e, come nel caso in esame, in modo non apparente, né contraddittorio né perplesso) ed esercitato (com'è rimasto incontestato) in conformità alle tariffe professionali applicabili per la fascia di valore delle controversie in cui la prestazione professionale è stata svolta, non è sindacabile in cassazione (Cass. n. 29212 del 2019, in motiv.); - il potere discrezionale può, peraltro, esplicarsi tanto nell'aumento, quanto nella riduzione dei compensi, e ciò a prescindere dall'istanza del professionista o, correlativamente, dalla richiesta del cliente (Cass. n. 29212 del 2019, in motiv.); - l'unico limite è che, nei rapporti tra professionista e cliente, il giudice non può liquidare gli onorari al di sotto dei minimi tariffari, circostanza quest'ultima che la parte ricorrente non ha mai allegato né, tantomeno, provato (Cass. n. 29212 del 2019, in motiv.); - la determinazione in concreto della misura del compenso per prestazioni professionali di avvocato, fatto salvo il rispetto dei minimi e massimi tabellari, è, in definitiva, rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito



(Cass. n. 4782 del 2020; Cass. n. 6110 del 2021). Del resto, in tema di compenso del professionista, le tariffe obbligatorie che, ai sensi degli artt. 2233 c.c. e 636, comma 1°, ultima parte c.p.c., escludono la discrezionalità del giudice sulla determinazione del concreto ammontare dei compensi sono solo quelle fisse e non quelle con determinazione del massimo e del minimo, le quali hanno la funzione di stabilire i limiti dell'autonomia privata nella determinazione del compenso dettando anche i criteri di liquidazione che, in mancanza di accordo, il giudice deve rispettare e non anche di attribuire al professionista l'unilaterale potestà di indicare il compenso dovuto e fissare, così, l'oggetto principale dell'obbligazione del proprio cliente (Cass. n. 29212 del 2019; Cass. n. 9514 del 1996).

4. Con il quinto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione di legge e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui, disponendo la compensazione delle spese di lite per due terzi, ha adottato una motivazione sul punto con affermazioni di mero principio ricollegabili a qualsiasi procedimento e, come tali, inidonee a consentire il necessario controllo della parte sul fondamento del relativo ragionamento.

5. Il motivo è infondato. Escluso ogni rilievo alla insufficienza della motivazione, che non è denunciabile in sede di legittimità, la Corte rileva, per un verso, che la statuizione di compensazione parziale delle spese è sostenuta da una motivazione non illogica né contraddittoria, costituita dal "*parziale accoglimento*" dell'opposizione al decreto ingiuntivo (e, quindi, alla reciproca, sia pur parziale, soccombenza delle parti), e, per altro verso, che tale statuizione è giuridicamente corretta: in tema di spese



di lite, infatti, la reciproca soccombenza va ravvisata, tra l'altro, nell'ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda, articolata in più capi, dei quali solo alcuni accolti, o costituita da un unico capo, ove la parzialità abbia riguardato, come nel caso in esame, la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (Cass. n. 516 del 2020; Cass. n. 3438 del 2016, per cui la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese, ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi: a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento).

6. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato in quanto manifestamente infondato.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

8. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bisdello* stesso art. 13, se dovuto.


P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 2.400,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 20 ottobre 2022.

Il Presidente

Lorenzo Orilia



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 22/11/22

IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.ssa Maria Cristina

